m_lps.ANVWEYA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013451.10-08-2026

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

Alla **Corte dei Conti**
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
controllo.legittimita.min.salute.lavoro@corteconticert.it

E p.c. All'**Ufficio centrale di Bilancio** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio 2
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
RGS.UCB-LAVORO.GEDOC@pec.mef.gov.it

Alla Segreteria del Capo di Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Allegati: n.2

Oggetto: Decreto direttoriale n. 182 del 12 giugno 2026, relativo all'approvazione e all'impegno della spesa per l'atto aggiuntivo stipulato in data 25 maggio 2026 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Formez PA avente ad oggetto la modifica e l'integrazione della convenzione già stipulata tra le medesime parti in data 17 aprile 2025. CUP: I59B25000040006 - CIG: B63C95B35E. Riscontro rilievo prot. 44530 del 21/07/2026. (Silea n. 222330)

Con riferimento al rilievo formulato dalla codesta Corte in ordine al decreto direttoriale n. 182 del 12 giugno 2026, pervenuto con nota prot. n. 44530 del 21 luglio 2026, acquisita al protocollo in ingresso in pari data con il n. 11998 si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia che il rilievo risulta indirizzato alla Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali, anziché alla Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà, amministrazione competente ratione materiae e titolare del procedimento cui il decreto si riferisce.

Ciò nondimeno, questa Amministrazione considera il rilievo riferito al decreto in esame e fornisce, di seguito, i chiarimenti richiesti.

Il rilievo di codesta Corte pone a confronto il caso oggetto del presente procedimento con una precedente convenzione stipulata tra Formez PA, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle imprese e del made in Italy, osservando che, a fronte di un incremento percentualmente analogo delle candidature, nel precedente caso era stato prospettato un risparmio di spesa, mentre nella fattispecie in esame si è resa necessaria una rideterminazione in aumento del corrispettivo.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare come il raffronto operato presupponga l'omogeneità delle due procedure concorsuali, omogeneità che nel caso di specie non ricorre.

L'esame comparativo dei costi relativi a procedure concorsuali pubbliche richiede, come emerge dall'analisi della documentazione specifica relativa ai rispettivi concorsi[1], una valutazione puntuale del contesto strutturale, organizzativo e tematico che caratterizza ciascun bando. Nel caso specifico, un raffronto economico diretto tra le due procedure non appare pertinente in ragione delle rilevanti differenze operative che le contraddistinguono:

- portata numerica e bacino di utenza: la prima procedura concorsuale riguarda il reclutamento di un contingente limitato pari a 327 unità di personale con qualifica di funzionario, ripartito tra tre amministrazioni centrali dello Stato (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Per contro, la seconda procedura presenta una dimensione massiva e una capillarità eccezionale, essendo finalizzata all'assunzione di 3.839 unità a tempo determinato (per una durata non superiore a 36 mesi) da destinare agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), con una gestione dei flussi di candidati e delle relative istanze su scala esponenzialmente superiore.

- articolazione dei profili professionali e complessità contenutistica: mentre la prima procedura si focalizza su specifici ruoli ministeriali centralizzati, la seconda procedura è caratterizzata da una complessa frammentazione in molteplici profili professionali altamente specializzati (funzionari amministrativi, contabili ed esperti di rendicontazione, psicologi, educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti). Ciascun profilo richiede lo sviluppo di prove d'esame dedicate, bibliografie differenziate e l'attivazione di modalità complesse di valutazione sia tradizionali sia digitali/asincrone.

In particolare, con riferimento alla convenzione sottoscritta da questa Amministrazione, si evidenzia come l'incremento del numero delle candidature costituisca soltanto uno degli elementi che incidono sulla determinazione dei costi della procedura concorsuale. L'articolo 6 della Convenzione del 17 aprile 2025 prevedeva già espressamente la possibilità di apportare modifiche e rimodulazioni al piano finanziario e dei costi.

[1] Concorso pubblico, per n. 327 unità funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=6b55706cd57d4b4eb53b63bf7cb789e5

Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.839 unità da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a 36 mesi, presso gli Ambiti Territoriali Sociali:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=029f4da8efa440abb041e101af8639f3

Infatti, la rimodulazione del piano dei costi è correlata a molteplici fattori organizzativi e operativi, tra cui:

- il numero effettivo delle candidature pervenute per ciascun codice di concorso, sia in aumento che in diminuzione rispetto alla stima iniziale di 40.000 candidature;
- l'organizzazione di dettaglio delle prove scritte, con particolare riferimento all'articolazione delle sessioni concorsuali giornaliere (come la previsione di una o due sessioni per ogni giorno di svolgimento);
- il numero dei candidati convocati per ciascuna singola sessione;
- la distribuzione dei candidati tra i diversi codici di concorso e profili professionali;
- le sedi territoriali individuate a livello regionale per lo svolgimento delle prove concorsuali decentrate.

In base alle previsioni dell'articolo 6, tali elementi consentono la rimodulazione specifica sia della voce di spesa riferita al Global Services sia della voce di costo riferita alla progettazione e predisposizione dei quesiti.

L'incremento delle candidature, quindi, non determina un aumento esclusivamente proporzionale dei costi, poiché l'organizzazione di una procedura concorsuale non dipende dal numero complessivo dei candidati, bensì dalla concreta distribuzione degli stessi tra profili, sedi territoriali e sessioni d'esame.

Nel caso in esame, le candidature effettivamente pervenute (65.113 rispetto alle 40.000 inizialmente stimate) hanno determinato non soltanto un incremento quantitativo dei partecipanti, ma soprattutto una diversa configurazione organizzativa della procedura.

La procedura concorsuale è stata infatti organizzata su base regionale, articolata su undici sedi decentrate e riferita a cinque distinti profili professionali, con una conseguente distribuzione dei candidati non uniforme tra sedi e sessioni di esame. Si fornisce al riguardo il diario delle prove allegato sub. 1 al presente documento. Diversamente, la procedura concorsuale per l'assunzione di n.327 unità di personale con qualifica di funzionario, ripartito tra le tre amministrazioni centrali dello Stato sopra richiamate è stata articolata solo in Roma su due sedi, come da allegato sub. 2.

La distribuzione della procedura de quo su undici sedi ha reso necessario dimensionare gli allestimenti delle sedi concorsuali e delle relative postazioni informatiche sulla base del numero massimo di candidati convocati nelle singole sessioni e non sulla media complessiva dei partecipanti.

In particolare, il principale incremento ha riguardato la voce "Costo postazione Global Service", il cui valore non dipende esclusivamente dal numero complessivo dei candidati, bensì dall'effettiva organizzazione delle sessioni, dal numero di sedi da allestire e dalla necessità di predisporre, per ciascuna sede, le infrastrutture logistiche, informatiche e di sicurezza idonee ad accogliere il numero massimo di candidati convocati nelle diverse giornate di prova.

Come chiarito da Formez PA nella nota esplicativa già trasmessa a codesta Corte, il servizio di Global Service comprende, tra l'altro, la disponibilità delle sedi concorsuali, l'allestimento delle postazioni, la fornitura dei tablet, dei software di gestione delle prove, delle infrastrutture hardware e dei servizi di assistenza e vigilanza. L'incremento dei relativi costi è stato determinato dalla concreta articolazione delle sessioni e dalla distribuzione territoriale dei candidati, circostanze che hanno richiesto un numero di postazioni effettivamente allestite superiore rispetto a quello originariamente stimato.

Ne consegue che l'aumento del corrispettivo convenzionale non costituisce un incremento automatico e proporzionale al numero delle candidature, bensì rappresenta la conseguenza della diversa configurazione organizzativa concretamente assunta dalla procedura selettiva rispetto allo scenario stimato in sede di stipula della Convenzione.

Ne consegue, altresì, che il confronto con la precedente convenzione richiamata nel rilievo non può ritenersi automaticamente significativo, atteso che procedure concorsuali differenti, caratterizzate da un diverso numero di profili professionali, da differenti modalità di svolgimento delle prove, da una diversa distribuzione territoriale delle sedi e da differenti modalità organizzative, possono determinare strutture di costo non sovrapponibili, pur in presenza di incrementi percentualmente analoghi delle candidature.

Si ritiene, infine, opportuno distinguere il costo complessivo rideterminato della Convenzione dall'effettivo onere finanziario ancora gravante sul Ministero.

Questa Amministrazione è consapevole che la rideterminazione del piano dei costi debba essere vagliata alla luce dei principi generali in tema di revisione del prezzo contrattuale, e in particolare dell'esigenza che la stessa: non alteri la natura generale del contratto; sia fondata su condizioni oggettive sopravvenute; sia diretta alla conservazione dell'equilibrio contrattuale; e non operi come strumento di azzeramento del rischio d'impresa.

Al riguardo, come sopra detto, si rappresenta che l'incremento non discende da un errore di stima riconducibile al rischio fisiologico, bensì dal fattore organizzativo sopra illustrato - la disomogenea distribuzione dei candidati tra le sessioni di prova - divenuto conoscibile soltanto a seguito della conclusione dei termini di iscrizione e dell'effettiva articolazione del calendario delle prove, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della Convenzione.

L'importo complessivo della Convenzione è stato rideterminato nell'atto aggiuntivo esclusivamente al fine di adeguare il piano dei costi all'effettiva configurazione della procedura concorsuale.

Tale rideterminazione non comporta, tuttavia, che il Ministero sia ancora tenuto a sostenere integralmente l'importo complessivo così rideterminato.

Come chiarito in modo inequivoco nella Convenzione stipulata da Formez PA con la scrivente Amministrazione, infatti, le quote di partecipazione costituiscono un elemento destinato a concorrere alla copertura dei costi della procedura, con la conseguenza che il pagamento del saldo da parte dell'Amministrazione sarà effettuato al netto degli importi effettivamente riscossi da Formez PA a tale titolo, secondo quanto previsto dalla disciplina convenzionale.



La Dirigente
Carla Antonucci
Firmato digitalmente da
ANTONUCCI CARLA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.